

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 46

venerdì, 9 ottobre 2015

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2015, n. 67

Collegio di garanzia statutaria. Modifiche alla l.r. 34/2008. *pag. 3*

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2015, n. 68

Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva. *" 5*

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE

- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 6 ottobre 2015, n. 29

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 6 ottobre 2015 collegato alla legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva). *" 8*

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2015, n. 67

Collegio di garanzia statutaria. Modifiche alla l.r. 34/2008.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Composizione e modalità di nomina.
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 34/2008

Art. 2 - Durata in carica. Sostituzione dell'articolo 3
della l.r. 34/2008

Art. 3 - Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 34/2008

Art. 4 - Durata in carica del Presidente e del vicepresidente.
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 34/2008

Art. 5 - Regolamento interno. Modifiche all'articolo
15 della l.r. 34/2008

Art. 6 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della
Costituzione;

Visto l'articolo 57 dello Statuto;

Visto l'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n.
240 (Norme in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e reclutamento, nonché delega
al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del
sistema universitario);

Visto l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario) convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme

in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli
organismi amministrativi di competenza della Regione);

Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costitu-
zione e funzionamento del Collegio di garanzia);

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012 converti-
to dalla l. 135/2012, come da ultimo modificato dall'ar-
ticolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124
(Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche), vieta alle pubbliche
amministrazioni, tra cui anche le regioni, di attribuire
incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori
privati o pubblici collocati in quiescenza, consentendone
comunque l'attribuzione a titolo gratuito;

2. In relazione a quanto sopra, si ritiene opportuno
modificare la composizione del Collegio di garanzia
statutaria eliminando, tra le categorie di soggetti che
possono accedere all'elenco dei candidati da cui attingere
ai fini della nomina da parte del Consiglio regionale, i
magistrati a riposo, sostituendoli con i magistrati fuori
ruolo;

3. L'inclusione nella categoria dei professori univer-
sitari, accanto agli ordinari anche degli associati e dei
soggetti abilitati ai sensi e per gli effetti dell'articolo
16 della l. 240/2010 risponde, viceversa, alla necessità
di ampliare la platea dei potenziali candidati attraverso
la previsione di figure professionali che assicurino
comunque una alta e riconosciuta competenza nel campo
del diritto pubblico;

4. Per la medesima finalità di cui al punto 3, si ritiene
opportuno modificare i requisiti richiesti per gli avvocati
riducendo gli anni di esercizio effettivo della professione
forense;

5. Al fine di evitare che il Collegio sia composto da
componenti con scadenza disallineata, si prevede, in
ossequio peraltro al disposto statutario, la durata in carica
dell'organismo nel suo complesso precisando, altresì, che
in caso di sostituzione del componente cessato per qual-
siasi causa, l'incarico del soggetto subentrante cessa alla
scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte;

6. Al fine di evitare dubbi interpretativi riguardo
all'applicabilità, ai componenti del Collegio, anche delle
disposizioni sulle cause di esclusione, incompatibilità,
conflitto di interesse e limitazioni per l'esercizio degli
incarichi previste dalla normativa generale in materia
di nomine e designazioni regionali, si ritiene opportuno
richiamare espressamente gli articoli della l.r. 5/2008 che
ne disciplinano le singole fattispecie;

7. Viene ridotta a trenta mesi la durata in carica del
presidente e del vicepresidente del Collegio in ragione
della durata complessiva dell'organismo, già ridotta da
sei a cinque anni da precedenti modifiche statutarie e
legislative;

8. La presente legge riveste carattere di urgenza data

la necessità di procedere al più presto alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle proposte di candidature finalizzate al rinnovo dell'organismo in scadenza e, pertanto, se ne dispone l'entrata in vigore nel giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1

Composizione e modalità di nomina.
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 34/2008

La lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia), è sostituita dalla seguente:

“a) professori universitari ordinari e associati di materie giuridiche delle università toscane, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico, nonché coloro che, per le medesime materie, hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario);”.

2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 34/2008 le parole: “a riposo della giurisdizione ordinaria e delle giurisdizioni amministrative” sono sostituite dalle seguenti: “fuori ruolo”.

3. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 34/2008 la parola: “quindici” è sostituita dalla seguente: “sette”.

4. Alla fine del comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 34/2008 sono aggiunte le parole: “, con particolare riferimento all'articolo 7.”.

Art. 2

Durata in carica.
Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 34/2008

1. L'articolo 3 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 3
Durata in carica

1. Il Collegio dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili.

2. Le funzioni del Collegio cessano alla scadenza di cui al comma 1.

3. In caso di decesso, impedimento permanente, dimissioni o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio regionale nomina il nuovo componente ai sensi dell'articolo 2.

4. Ai fini della sostituzione del componente cessato per qualsiasi causa, si procede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Toscana di un nuovo avviso, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 5/2008, fatte comunque salve le candidature già indicate in precedenza per tale incarico.

5. L'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte.”.

Art. 3

Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 34/2008

1. La rubrica dell'articolo 4 della l.r. 34/2008 è sostituita dalla seguente: “Ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interesse e decadenza”.

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 34/2008 sono aggiunte le parole: “, nonché le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 della l.r. 5/2008.”.

3. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:

“4. Spetta al Collegio l'accertamento delle cause di incompatibilità, impedimento permanente, conflitto di interesse e decadenza dei propri componenti secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento interno del Collegio di cui all'articolo 15.”.

Art. 4

Durata in carica del Presidente e del vicepresidente.
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 34/2008

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 34/2008 le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta mesi”.

Art. 5

Regolamento interno.
Modifiche all'articolo 15 della l.r. 34/2008

1. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 34/2008 è sostituita dalla seguente:

“e) le modalità e le procedure di accertamento delle cause di incompatibilità, di conflitto di interesse, di impedimento permanente e di decadenza.”.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 9 ottobre 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 06.10.2015

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 28 settembre 2015, n. 21

Proponenti:

Consiglieri Giani, De Robertis, Stella, Donzelli, Mazzeo

Approvata in data 6 ottobre 2015

Divenuta legge regionale 42/2015 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34](#)

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2015, n. 68

Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori

semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Obblighi a carico dei gestori e degli assegnatari

Art. 5 - Formazione

Art. 6 - Vigilanza e controllo

Art. 7 - Sanzioni

Art. 8 - Regolamento di attuazione

Art. 9 - Disposizioni di prima applicazione

Art. 10 - Norma finanziaria

Art. 11 - Abrogazioni

Art. 12 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 3 aprile 2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extra ospedaliero);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2010"), in particolare l'articolo 2, comma 46;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009);

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più elevato livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita).

Considerato quanto segue:

1. La Regione ritiene che l'attività fisica e sportiva costituisca un rilevante momento formativo per il benessere dell'individuo e che lo svolgimento della stessa debba effettuarsi in condizioni di massima sicurezza così da consentire eventuali immediati interventi d'emergenza volti alla tutela della salute;

2. L'organizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza deve essere supportata, per la sua piena efficacia, da una efficiente rete di pronto intervento nei luoghi ove si esplica l'attività fisica e sportiva per permettere l'immediato avvio della cosiddetta "catena della sopravvivenza" i cui anelli, dall'allarme, alle centrali operative 118, alla rianimazione cardiopolmonare e alla defibrillazione, sino alla terapia avanzata precoce, sono tutti legati alla velocità e prontezza dell'intervento;

3. La Regione intende ridurre l'incidenza dei ritmi defibrillabili quale causa di decessi, con la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici, previa specifica formazione di operatori a ciò preposti, in ambiente extraospedaliero, con particolare riferimento agli impianti sportivi e similari;

4. Ravvisata l'esigenza di dettare una nuova organica disciplina in materia provvedendo alla contestuale abrogazione della legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva), ai fini di chiarezza del sistema normativo e tenuto conto dell'entità delle modifiche apportate alla disciplina vigente;

5. Si ritiene opportuno individuare in maniera espressa le discipline escluse dall'obbligo di dotazione dei defibrillatori, considerato il loro ridotto impegno cardiocircolatorio, in coerenza con il d.m. salute 24 aprile 2013;

6. Si rende necessario stabilire gli obblighi posti a carico dei gestori degli impianti e degli assegnatari di spazi all'interno dei medesimi. In particolare, l'obbligo di dotazione dei defibrillatori è posto a carico dei gestori, mentre l'obbligo di garantire la presenza di operatori non sanitari autorizzati all'uso del defibrillatore durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria ricade in capo agli stessi gestori o agli assegnatari;

7. In ragione delle sostanziali modifiche introdotte, si rende necessario fissare un nuovo termine, 1° luglio 2016, per la decorrenza dell'obbligo di dotazione dei defibrillatori, disponendo conseguentemente, attesa l'urgenza, l'entrata in vigore anticipata della presente legge.

Approva la presente legge

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge disciplina la dotazione dei defibrillatori semiautomatici esterni, di seguito denominati defibrillatori, presso gli impianti sportivi, in attuazione della legge 3 aprile 2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero) e in conformità al decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009).

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) attività sportive: attività disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali e come tali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

b) attività motorio-ricreative: attività non disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali;

c) impianto sportivo, di seguito denominato impianto: uno spazio o un insieme di spazi preposti unicamente allo svolgimento di attività sportive o motorio-ricreative, anche di tipo diverso, che hanno in comune i relativi servizi accessori, come spogliatoi, servizi igienici, reception, uffici amministrativi;

d) sport in movimento: attività sportive praticate in luoghi diversi da impianti sportivi coperti e scoperti e da spazi circoscritti all'aperto;

e) esecutore BLS-D (basic life support defibrillation): operatore non sanitario autorizzato all'uso del defibrillatore;

f) istruttore BLS-D: operatore abilitato alla formazione degli esecutori BLS-D;

g) gestore dell'impianto sportivo, di seguito denominato gestore: il proprietario che gestisce direttamente l'impianto oppure il concessionario, il locatario o il comodatario dello stesso.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica agli impianti presenti sul territorio regionale e rispondenti alla classificazione stabilita dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 8.

2. La presente legge non si applica:

a) agli impianti in cui si praticano esclusivamente le seguenti discipline:

- 1) bocce, escluse quelle in volo;
- 2) biliardo;

- 3) sport di tiro;
- 4) golf;
- 5) giochi da tavolo e sport assimilabili come specificati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 8.
- b) agli spazi, comunque denominati, dove si praticano le attività sportive della pesca sportiva di superficie e della caccia sportiva;
- c) agli impianti pubblici ad accesso libero non vigilato;
- d) agli impianti di proprietà statale.

Art. 4

Obblighi a carico dei gestori e degli assegnatari

1. I gestori degli impianti hanno l'obbligo di dotare gli stessi di defibrillatori.
2. In caso di impianti gestiti da una pluralità di soggetti gestori, l'obbligo di dotazione può essere assolto congiuntamente da questi ultimi.
3. La dotazione di defibrillatori è requisito per l'apertura degli impianti.
4. L'uso dei defibrillatori è affidato esclusivamente ad esecutori BLS-D espressamente incaricati.
5. I gestori degli impianti hanno l'obbligo di garantire la presenza di esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria.
6. Se i gestori assegnano spazi, all'interno degli impianti a società, enti e associazioni sportive, l'obbligo di assicurare la presenza di esecutori BLS-D è a carico di questi soggetti.
7. I gestori trasmettono alla centrale operativa 118 territorialmente competente le informazioni relative al possesso, al modello e all'ubicazione del defibrillatore, nonché l'elenco degli esecutori BLS-D incaricati all'interno dell'impianto dai gestori stessi o dai soggetti assegnatari di cui al comma 6.

Art. 5

Formazione

1. La formazione sull'utilizzo dei defibrillatori ha l'obiettivo di permettere l'uso, in tutta sicurezza, del defibrillatore per assicurare l'intervento sulle persone vittime di un arresto cardiocircolatorio.
2. La formazione è erogata dalle aziende unità sanitarie locali (USL), nell'ambito del sistema sanitario di emergenza urgenza territoriale 118, nonché dai soggetti formatori accreditati in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014, n. 1256

(Indirizzi regionali per l'accreditamento dei soggetti/Enti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno a personale non sanitario ai sensi del DM 18 marzo 2011).

3. L'attestato del superamento della verifica finale del corso di formazione abilita all'utilizzo dei defibrillatori.

Art. 6

Vigilanza e controllo

1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto degli obblighi a carico dei soggetti gestori degli impianti e degli assegnatari degli spazi, anche avvalendosi delle aziende USL.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti gestori detengono presso l'impianto un fascicolo contenente la documentazione relativa:
 - a) alla dotazione e collocazione dei defibrillatori;
 - b) alla funzionalità tecnica dei defibrillatori e, in particolare, al rispetto della normativa di esercizio relativa alle apparecchiature elettromedicali;
 - c) all'osservanza degli obblighi di formazione, incluso l'elenco nominativo, comprensivo dei dati anagrafici, degli esecutori BLS-D che operano all'interno dell'impianto e degli spazi assegnati.
3. Il comune dispone ispezioni ed esercita il controllo a campione almeno sul 5 per cento degli impianti.

Art. 7

Sanzioni

1. L'inosservanza dell'obbligo di dotazione di defibrillatori, di cui all'articolo 4, comporta la chiusura degli impianti sino all'adempimento.
2. L'assenza di esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria e l'inosservanza degli obblighi di formazione comporta a carico dei soggetti gestori o delle società, enti e associazioni sportive assegnatarie di spazi negli impianti, la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 2.500,00 ad un massimo di euro 5.000,00.
3. La mancata manutenzione periodica dei defibrillatori comporta a carico dei soggetti gestori la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 2.000,00.
4. Entro il termine di trenta giorni, dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire al comune scritti difensivi e documenti, nonché richiedere un contraddittorio ai

sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Art. 8

Regolamento di attuazione

1. Il regolamento di attuazione, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina in particolare:

- a) la classificazione degli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, secondo la natura dei gestori e le modalità di accesso agli stessi;
- b) gli sport assimilabili di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 5);
- c) i criteri per la presenza degli esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria;
- d) le modalità di attuazione degli obblighi di cui all'articolo 4, con particolare riferimento al numero e all'ubicazione dei defibrillatori;
- e) i contenuti delle comunicazioni di cui all' articolo 4, comma 7;
- f) i criteri per la definizione dei rapporti fra i gestori e i soggetti assegnatari di cui all'articolo 4, comma 6;
- g) i criteri per il corretto svolgimento della catena della sopravvivenza negli sport in movimento.

Art. 9

Disposizioni di prima applicazione

1. L'obbligo di dotazione dei defibrillatori decorre dal 1° luglio 2016.

2. Per agevolare il processo di formazione degli esecutori BLS-D la Regione, in fase di prima applicazione, eroga alle aziende USL finanziamenti per la formazione di un nucleo di istruttori BLS-D.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 2, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa massima di 20.000,00 euro cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 243 "Organizzazione del sistema sanitario - Spese correnti.

Art. 11

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva);
- b) legge regionale 30 dicembre 2014, n. 89 (Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 "Diffusione

dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva". Nuove disposizioni relative all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva).

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 9 ottobre 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 06.10.2015

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 8 settembre 2015, n. 24

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 11 settembre 2015, n. 19

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefania Saccardi

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 30 settembre 2015

Approvata in data 6 ottobre 2015

Divenuta legge regionale 43/2015 (atti del Consiglio)

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE

- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 6 ottobre 2015, n. 29

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 6 ottobre 2015 collegato alla legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva).

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva);

Invita
La Giunta regionale

ad impegnarsi per assicurare che la formazione, di cui all'articolo 5 della l.r. 68/2015, sia curata dalle aziende unità sanitarie locali toscane ed erogata, a titolo gratuito, al personale preposto all'uso dei defibrillatori.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Lucia De Robertis

Il Segretario
Antonio Mazzeo
